

TRIBUNALE DI ***

**RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO EX ART. 696 C.P.C.**

~~All'Illustrissimo Presidente del Tribunale Nell'interesse
di : sig **MARIA** , nata a *** , il *** , residente in *** alla via ***
, cod. Fisc. *** , in proprio e quale **coniuge** convivente di
VALENTINO PRIMO.~~

E nell'interesse di : VALENTINO PRIMO , nata a *** , il ***
, residente a V*** alla *** n , cod. fisc. *** , **VALENTINO
SECONDA** , nata a *** , il *** , residente a *** **CF ***** , in
proprio e quali figli di VALENTINO SENIOR.

Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Cipolla Paola Dafne
Maria, del foro di Busto Arsizio, con studio in Saronno (VA)
al viale Rimembranze n 6C.F. CPLPDF72D59L319N , in
virtù di mandato reso in calce del presente atto ed
elettivamente domiciliati per la corrente procedura alla email
utile e comunicata ai fini del PCT
paoladafnemaria.cipolla@busto.pecavvocati.it **ricorrenti**

CONTRO

GRAND ALBERGO con sede in *** , alla via *** , cap , e
partita IVA *** , pecmail *** , in persona del legale
rappresentante e Presidente del Consiglio di
amministrazione *** cf *** **resistente**

PREMESSO

In fatto -- **che** il giorno *** il signor VALENTINO SENIOR nato a *** il ***, e ivi residente alla via *** cod. fisc. *** stava trascorrendo una serena vacanza con la sua famiglia presso la struttura Turistica “ **GRAND ALBERGO** “ di ***a seguire anche citata come “ GRAND ALBERGO “

- **che** precisamente verso le ore 11 si trovava nella piscina più grande che presenta una vasca metà coperta e metà all'aperto e la figlia SECONDA notò come nella piscina poco distante vi fosse anche un idromassaggio e dunque chiese al padre di accompagnarla SENIOR accettò di buon grado di seguirla e quindi si avviarono sul percorso designato da una striscia di “materassini gommati” larghi circa 40-50 cm, che pure risultavano sporchi, zuppi d'acqua ed a tratti scivolosi, ma che tutti clienti dell'albergo percorrono usualmente poiché congiungono le due piscine , quindi la figlia circa a metà del percorso obbligato il quale dista complessivamente circa 20 o 30 passi ode un tonfo secco e girandosi trova il proprio padre privo di sensi e a terra , quindi lo chiama ripetutamente cercando di destarlo, dopo alcuni minuti si forma un capannello di curiosi e piano piano VALENTINO SENIOR riacquista conoscenza, vengono chiamate le autoambulanze forse da qualche astante, e la figlia SECONDA viene invitata a seguire il padre al pronto soccorso, quindi la figlia si reca in camera si prepara , scende trova la autoambulanza e segue il padre accompagnata dalla propria madre;
- **che** la passatoia tra le due piscine non consente di camminare appaiati e che numerose erano state le cadute anche nei giorni antistanti di numerosi altri clienti dell'albergo

si trattava di un passaggio angusto e poco sicuro anche se largamente praticato da chi in cerca di un po' di relax e si trastulla tra le diverse piscine messe a disposizione dalla struttura.

- **che** il VALENTINO SENIOR non deambulasse abitualmente col bastone come sostenuto erroneamente dalla gestione dell'GRAND ALBERGO che era un uomo autosufficiente senza particolari difficoltà deambulatorie che gli imponessero l'impiego di ausilii, infatti, malgrado l'età e non furono prescritti nè deambulatore nè carrozzella.
- **che l'epilogo della vita di VALENTINO SENIOR** fu piuttosto doloroso e straziante sia per Lui sia per i parenti: infatti ricoverato e applicati i primi presidi sanitari dava segni di grave insofferenza , si strappava i tubi stava davvero male i parenti ebbero grave difficoltà a sedare le sue crisi ed a spiegargli che cosa accadeva.
- **La ferita alla nuca gli causava grande disagio e dolore che malsopportava dopo le prime cure** (tac e risonanza magnetica) **riuscì a salutare i parente i quali erano affranti dal vedere il proprio padre ed il proprio marito precipitato così rapidamente in quello stato, ebbe la forza di salutare i suoi congiunti** (successivamente lo raggiunse il figlio PRIMO) **egli fece coraggio a tutti gli disse di non preoccuparsi per lui , perchè aveva vissuto degnamente , all'incirca tra la seconda e la terza risonanza magnetica oramai ricoverato in terapia intensiva, perse conoscenza definitivamente ed i famigliari lo rividero oramai cadavere, ebbero modo di scattare le fotografie qui doc 3).** **Si è quindi trattato di un**

distacco nella sofferenza lento e straziante con una percezione dei minuti come fossero ore interminabili di dolore e con una intuizione inconscia della gravità del momento.

- **che** quindi VALENTINO SENIOR rimase vigile 3- 4 ore con una vistosa e dolente ferita alla nuca oltre alle altre lesioni che saranno accertate e con un cosciente senso di morte e di dolore per il distacco imminente dai propri famigliari.

- **In fatto e diritto**

- **che** VALENTINO SENIOR ha sempre manifestato **l'intenzione di essere cremato** e che dunque la sua vedova e i suoi figli intendono procedere al suo funerale secondo la modalità indicata, anche **da ciò la necessità di assumere immediatamente e prima delle esequie funebri le risultanze della autopsia .**

- **che** le regole di sicurezza degli alberghi vanno rapportate sia al tipo che al numero di clientela ,sia al tipo di utilizzo delle strutture messe a disposizione dei clienti, inoltre lo stato dei luoghi può essere facilmente alterato è dunque necessario ai fini della corretta assunzione della prova, che si verifichi lo stato dei luoghi la scivolosità, come il grado di sicurezza generale *rebus sibi stantibus*, perché piccoli accorgimenti possono variare il coefficiente di rischio ed inficiare la corretta percezione del grado di sicurezza offerto dall'GRAND ALBERGO al VALENTINO senior ed anche agli altri clienti **da ciò la necessità di disporre immediatamente un ispezione dei luoghi, con rilevazione del grado di sicurezza dei medesimi.**

CONSIDERATO

- **In diritto**

- **che il danno tanatologico è definito come danno da morte** in se nelle ipotesi in cui non sussista un apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la morte atto a far maturare il danno biologico *iure successionis*.

- **che recita la Cass. Civ. sez uno del 11 /11/2008 n 26972 la quale recita “ nel caso di danno da morte immediata o danno tanatologico il giudice potrà correttamente conoscere e liquidare il solo danno morale a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche alle quali sia seguite dopo preve tempo la morte , che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine “**

- **che egualmente recita Cass. Civ. Sez III del 13/1/2009 recita : “ il danno tanatologico o da morte immediata va correttamente ricondotto nella dimensione del danno morale inteso nella sua piu ampia accezione come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita . Tale sofferenza può correttamente essere qualificata come danno morale e non come danno biologico terminale attestante la idoneità nel caso di specie (l'intervallo di tempo tra l'incidente e la morte fu di tre giorni) ad integrare gli estremi di quella fattispecie di danno non patrimoniale “**

- **che a complemento del filone giurisprudenziale la recentissima pronuncia riassumente tutta la elaborazione dottrinale di fondo: Cass civ sez III del 23/1/2014 n 1361 la quale recita: “ la perdita del bene della vita , oggetto di diritto assoluto ed inviolabile, è ex**

se risarcibile nella sua oggettività, a prescindere pertanto della consapevolezza che il danneggiato vittima ne abbia “ ed ancora “ Il danno da perdita della vita quale bene supremo dell'individuo oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile garantito in via primaria da parte dell'ordinamento , anche sul piano della tutela civilistica “

- **che la miglior dottrina come recepita dalla giurisprudenza** ritiene che quando la vittima resta in vita un apprezzabile lasso di tempo , ovvero muore con attesa lucida della morte, senza apprezzabile lasso di tempo, sorge in capo alla vittima la pretesa al risarcimento, che poi si trasferisce agli eredi secondo lo schema della **successione legittima ex art 565 cc, in tal senso i successibili** acquistano in caso di morte di un soggetto , cagionata da fatto illecito altrui, il diritto al risarcimento del danno biologico , sofferto dal proprio dante causa, il detto diritto è tutelabile anche in base ai **poteri del chiamato 460 cc con la corrente procedura e con effetto anticipato, perchè come correttamente indicato anche in sede penale doc 5) si tratta di indagini non ripetibili;** posto che è legittimo collegare l'interpretazione dell'art 2059 cc a ragionamenti di tipo penale, posto che tale collegamento logico ermeneutico è suggerito dallo stesso legislatore art 185 c.p.

- **Voglia in tal senso l'adito Giudice disporre l'acquisizione agli atti della corrente procedura delle eventuali risultanze ottenute anche in sede penale o**

comunque consentire l'accesso agli atti del perito designato ove ritenuto utile o opportuno.

- **che** in riguardo al riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale o **da perdita di parente** quando la morte colpisce lo stretto nucleo familiare tutelato dall'art 2 e 29 della Costituzione ,valga **Cass del 16/3/2012 n. 4253**, mentre in riguardo alla natura del danno la **Cass 31/5/2003 n 8827** recita : “ esso consiste nella privazione di un valore non economico ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, della definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare “ – **che** la giurisprudenza ritiene cumulabile il detto danno biologico *iure successionis*, piuttosto che il danno tanatologico, con il danno morale da perdita di parente , che colpisce i qui ricorrenti direttamente e che trova fondamento negli art 2043 o meglio 2059 ancorati agli art 2 e nell'art 29 della nostra Carta Costituzionale .
- **che** i ricorrenti intendono esercitare azione ordinaria, al fine di sentire accertare e dichiarare l'intervenuto danno tanatologico o biologico (se ritenuto maturato nelle ore di agonia), il danno da perdita di parente nonché al fine di sentir condannare il resistente al risarcimento di tutti i danni comunque subiti per la condotta colposa ovvero per concorso (art 1227 cc) in condotta colposa e dunque che per quanto esposto sussiste il **fumus boni iuris posta la**

delineazione degli enunciati danni secondo le formulazioni giurisprudenziali anche recenti.

- **che in riguardo al periculum in mora : che vi è urgenza di verificare, prima del giudizio, le cause biologiche della morte con particolare riguardo alla consequenzialità tra l'intervenuto decesso e rovinosa la caduta avvenuta nell'area piscine dell' GRAND ALBERGO, soprattutto considerata **l'intenzione del defunto**, che ha chiesto espressamente di **esser cremato**, il che renderebbe impossibile ogni successivo riscontro. Ugualmente **vi è urgenza di verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi** ovvero di accertare **le cause meccaniche della caduta rovinosa che condusse al decesso** ovvero a una morte più dolorosa e infine, **di quantificare i danni**, atteso che il ritardo nell'accertamento comporta il rischio della definitiva perdita della prova**

per i seguenti motivi: perchè le passerelle gommose potrebbero essere facilmente rimosse o sostituite, perchè potrebbero essere introdotti accorgimenti ulteriori per bonificare carenze in materia di sicurezza .

Tutto ciò premesso e considerato, i ricorrenti sig MARIA , VALENTINO PRIMO, VALENTINO SECONDA , *ut supra*, rappresentati, domiciliati e difesi,

CHIEDONO

che la S.V. Ill.ma, esaminati gli atti, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 696 c.p.c. Voglia, previa fissazione

dell'udienza di comparizione delle parti, **ovvero anche inaudita alteram partem ex art 697 cpc**, nominare i consulenti tecnici esperti in medicina legale, ed in materia di sicurezza cui affidare l'incarico di svolgere una **autopsia sul cadavere del povero VALENTINO SENIOR** al fine di accertare le cause della morte, ma anche le modalità della stessa con particolare riguardo alle ore di agonia trascorse in maniera lucida e cosciente presso la casa di cura in cui avvenne il ricovero per la prima assistenza esprimendo **una valutazione del grado di dolore patito ai fini del quantizzo del dovuto risarcimento, unitamente ad una valutazione del grado di autonomia presunta dello stesso defunto e sulla capacità di deambulare autonomamente**, come pure affidare l'incarico di svolgere **una ispezione dei luoghi al fine di verificarne il rispetto delle norme di sicurezza e di prudenza** in considerazione del numero e del tipo di clientela esprimendo un giudizio di valore sul grado di sicurezza offerto dalle piscine dell'albergo ed in particolare del passaggio tra le vasche sia in rapporto al tipo di clientela della struttura convenuta sia al tipo di informazioni rese ai clienti , **oltre alla enunciazione della compatibilità delle lesioni riportate dal VALENTINO SENIOR con lo stato dei luoghi. Con richiesta di spese compensate .**

In via istruttoria Si producono a mezzo deposito : ***
ulteriomante in via istruttoria si chiede ***

(Avv. Paola Dafne Maria Cipolla